



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 08/11/2023

### FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di due contratti di finanziamento rimborsabili rispettivamente mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile e di delegazione di pagamento al datore di lavoro, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocazione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali per il complessivo importo di euro 2.499,12, calcolata secondo il criterio proporzionale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava la chiara distinzione in contratto delle commissioni up-front e recurring, per le quali continuavano a trovare applicazione le Disposizioni di trasparenza in virtù del richiamo operato dall'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, non censurato dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

In particolare, precisava la natura up front delle spese di attivazione del finanziamento, remunerative di attività di istruttoria della pratica, e delle commissioni di intermediazione, in quanto la propria rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita); eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva alla relativa restituzione, atteso che tali oneri sono stati percepiti integralmente dall'intermediario del credito.

Da ultimo, sottolineava che anche la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 9 febbraio 2023 (C-555/21), ha chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un



contratto di credito immobiliare, ha diritto al rimborso dei soli costi recurring, con esclusione di quelli up front.  
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza *Lexitor*"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "*Lexitor*" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, quanto alla cessione, il Collegio – riconosciuta la natura recurring delle spese di attivazione e la natura up front delle commissioni di intermediazione – accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	23,12%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	nm. intermediazione (up front)	€ 2.125,20	€ 974,05	€ 491,44		€ 491,44
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 229,17	€ 15,62		€ 113,54
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
	<b>rimborsi senza imputazione</b>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 605
interessi legali	si

Quanto alla delegazione, invece, il Collegio – rilevata la natura recurring delle spese di attivazione e quelle di incasso quote e la natura up front delle commissioni di intermediazione – accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	6,26%
-------	-------

	<i>% restituzioni</i>
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	23,54%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. intermediazione (up front)	€ 2.721,60	€ 1.247,40	€ 640,80	<input checked="" type="radio"/>		€ 640,80
<input type="radio"/>	spese di attivazione (recurring)	€ 518,00	€ 237,42	€ 121,96	<input type="radio"/>	€ 122,00	€ 115,42
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 246,00	€ 112,75	€ 57,92	<input type="radio"/>	€ 112,75	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 756
interessi legali	si

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano corrisposti gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Deve, invece, essere respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 cod. civ.), trattandosi di debito di valuta.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.361,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI